

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con riguardo ai livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico» OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009,

2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli dal 1° maggio e per le ciliege diverse dalle ciliege acide dal 21 maggio 2012.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre – 31 maggio	481 762
78.0020			1° giugno – 30 settembre	44 251
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio – 31 ottobre	13 402
78.0075			1° novembre – 30 aprile	18 306
78.0085	0709 91 00	Carciofi	1° novembre – 30 giugno	11 620
78.0100	0709 93 10	Zucchine	1° gennaio – 31 dicembre	54 760
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre – 31 maggio	292 760
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre – fine febbraio	85 392
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre – fine febbraio	99 128
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno – 31 dicembre	340 920
78.0160			1° gennaio – 31 maggio	90 108
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio – 20 novembre	80 588
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio – 31 agosto	701 247
78.0180			1° settembre – 31 dicembre	64 981
78.0220	0808 30 90	Pere	1° gennaio – 30 aprile	230 148
78.0235			1° luglio – 31 dicembre	35 573
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno – 31 luglio	5 794
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio – 10 agosto	59 061
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno – 30 settembre	5 613
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno – 30 settembre	10 293»